N. **2994-2960-2973-2991-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NICOLAZZI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(CARTA)

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale

Presentato il 29 giugno 1985

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite VIII (Istruzione e belle arti) e IX (Lavori pubblici) nella seduta del 23 luglio 1985. In pari data l'Assemblea ha autorizzato i relatori per la VIII Commissione, Fiandrotti, e per la IX Commissione, Fornasari, a riferire oralmente.

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, NEBBIA, COLUMBA, GIOVANNINI, MANNUZZU, ONORATO, MASINA, BALBO CECCARELLI, CODRIGNANI, VISCO

Presentata il 13 giugno 1985

Norme urgenti per la tutela delle aree e dei beni di eccezionale interesse ambientale e paesistico

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBORGHETTI, FERRI, MARRUCCI, JANNI, LODA, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI, GEREMICCA, JOVANNITTI, PALMINI LATTANZI, POLESELLO, SAPIO, SATANASSI, D'AMBROSIO, BOSI MARAMOTTI, BIANCHI BERETTA, BINELLI, COCCO, SERAFINI, STRUMENDO, CIAFARDINI, BADESI POLVERINI, CONTE ANTONIO, FAGNI, MINOZZI, NICOLINI, TORTORELLA

Presentata il 21 giugno 1985

Norme urgenti per la tutela delle aree e dei beni di interesse ambientale e paesistico

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRIVELLINI, AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI

Presentata il 29 giugno 1985

Norme a tutela del patrimonio naturale

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 è così sostituito:

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nei boschi e nelle foreste di cui al punto *g*) del quinto comma del presente articolo è consentito il taglio colturale in quanto previsto e autorizzato in base alle norme vigenti in materia.

L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relativa ad interventi riguardanti le cose e le località di cui al quinto comma del presente articolo, deve essere concessa o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali ed ambientali delle autorizzazioni concesse e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali ed ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, prevista dal precedente ottavo comma, è rilasciata sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali, l'autorizzazione del Ministro dei beni culturali ed ambientali prevista dal precedente ottavo comma si intende concessa qualora il Ministro stesso non si sia pronunciato entro 120 giorni.

Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Le funzioni di vigilanza e tutela sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali ».

Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:

ART. 1-*bis*.

Per le cose e le località elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

In caso di inadempienza, il Ministro per i beni culturali e ambientali, alla scadenza prevista dal precedente comma, assume i poteri di legge nell'ambito delle competenze e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 1-*ter*.

Le regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversio-

ne del presente decreto-legge, individuano, con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo precedente, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento d'esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

La medesima facoltà spetta, ad integrazione dei provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi del comma precedente, al Ministro per i beni culturali e ambientali, che vi provvede entro cinque mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

ART. 1-*quater*.

In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera *c*), dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi – in tutto o in parte – dal predetto vincolo,

e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi 30 giorni, apposito elenco.

Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali ed ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi regionali.

ART. 1-*quinquies*.

Ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 1-*ter*, le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 sono inclusi tra quelli in cui è vietata – fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al medesimo articolo 1-*ter* – ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, come convertito in legge dalla presente legge, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 152 del 29 giugno 1985.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette alla tutela dei territori costieri e contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle università agrarie, delle zone gravate da usi civili, delle zone umide e dei vulcani;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti previsti dalla legge che disciplinerà la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985, sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, i seguenti beni e luoghi:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti

elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare;

e) i ghiacciai ed i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani.

2. Le funzioni di vigilanza e tutela sull'osservanza del vincolo di cui al comma 1 sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che provvedono altresì al rilascio del parere di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Relativamente ai beni di cui alle lettere *f*) ed *i*) del comma 1 dette funzioni sono esercitate dal Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro per l'ecologia.

3. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, il parere si intende reso favorevolmente qualora gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali non si siano pronunciati entro centoventi giorni dalla data di ricevimento del progetto.

4. Sono esclusi dall'obbligo di acquisire il parere preventivo degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli urgenti.

5. Per gli interventi di manutenzione straordinaria sono previsti:

a) l'invio del progetto ai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali prima dell'inizio dei lavori;

b) la facoltà degli organi stessi di dettare prescrizioni a tutela degli immobili di interesse culturale.

6. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1985.

PERTINI

CRAXI — GULLOTTI — NICOLAZZI — PANDOLFI — CARTA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.

PROPOSTE DI LEGGE

—

N. 2960

ART. 1.

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Fino all'entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla legge che detterà la nuova disciplina della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono sottoposti a vincolo paesistico, ai sensi della predetta legge, con eccezione per quanto riguarda i numeri 1), 3) e 4) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, i seguenti beni e luoghi:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare, per le regioni alpine, e 1.400 metri per le regioni appenniniche e le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide e i vulcani.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente norma ».

ART. 2.

Le regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone indicate dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino al 30 giugno 1986, e comunque fino all'entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla legge che detterà la nuova disciplina della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia. La notificazione dei provvedimenti predetti avverrà secondo le procedure previste dalla predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento d'esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può, entro il medesimo termine, integrare l'elenco delle aree predette, ai fini del divieto di ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché di qualsiasi opera edilizia.

ART. 3.

Per i fini di cui al secondo comma dell'articolo 2, le aree e i beni già individuati con i provvedimenti adottati ai sensi del numero 2) del decreto ministeriale 21 settembre 1984, sono incluse tra le aree nelle quali è vietata – fino al 30 giugno 1986, e comunque fino alla data dell'entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla legge che detterà la nuova disciplina dei beni culturali e ambientali – ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

N. 2973

ART. 1.

(*Vincolo paesistico e ambientale*).

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Fino all'entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla legge che detterà la nuova disciplina della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono quindi sottoposti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge – con eccezione, per quanto riguarda i numeri 1), 3) e 4) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a*) della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 – i seguenti beni e luoghi:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque approvato con regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare;

e) i ghiacciai e circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide e vulcaniche;

l) le zone di interesse archeologico.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(*Elenchi delle aree da tutelare*).

Le regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone indicate dall'articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e ai sensi del regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino al 30 giugno 1986, e comunque fino all'entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla legge che detterà la nuova disciplina della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento d'esecuzione approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può, entro il medesimo termine, integrare l'elenco delle aree predette, ai fini del divieto di ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché di qualsiasi opera edilizia.

ART. 3.

(*Salvaguardia*).

Ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 2, le aree e i beni già individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 sono incluse tra le aree nelle quali è vietata – fino al 30 giugno 1986 e comunque fino alla data dell'entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla legge che detterà la nuova disciplina dei beni culturali e ambientali – ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo.

ART. 4.

(*Piani di tutela ambientale*).

Per le cose e le località elencate dall'articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione, nell'ipotesi minimale, di piani territoriali con precipue valenze ambientali, da approvare da parte delle regioni entro il 31 dicembre 1986.

In caso di inadempienza, il Ministro per i beni culturali e ambientali alle scadenze previste dal primo comma assume i poteri di legge nell'ambito delle competenze e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 5.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. **2991**

ART. 1.

Sono vietate fino al 31 dicembre 1988 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie:

1) nei territori costieri compresi in una fascia della profondità di un chilometro dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

2) nei territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di trecento metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

3) nei fiumi, nei torrenti e nei corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e sulle relative rive per una fascia di 150 metri ciascuna;

4) sulle montagne per la parte al di sopra dei 1.800 metri sul livello del mare;

5) nei ghiacciai e nei circhi glaciali;

6) nei parchi e nelle riserve, nazionali o regionali, nonché nei territori di protezione esterna dei parchi;

7) nei boschi e nelle foreste;

8) nelle aree assegnate alle università agrarie e nelle zone gravate da usi civici;

9) nelle aree non comprese nei numeri precedenti, ma incluse negli elenchi di cui al secondo comma del numero 2) del decreto 21 settembre 1984 del Ministro per i beni culturali e ambientali concernente dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Entro il 31 giugno 1988 i competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali individuano con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle aree indicate all'articolo precedente, le zone da sottoporre a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Entro i successivi trenta giorni, gli organi suddetti trasmettono gli elenchi delle zone di cui al precedente comma al Ministro per i beni culturali e ambientali che approva gli elenchi stessi con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*.

ART. 3.

Chiunque viola i divieti previsti dall'articolo 1 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire 2.000.000 a 12.000.000. La stessa pena si applica a chi viola le disposizioni di cui all'articolo 734 del codice penale. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato.